



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nr. 07 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "MOZIONE PROT. N° 742 DEL 14.01.2013, A FIRMA DEL CONSIGLIERE SCOZZARELLA, -ATTO DI INDIRIZZO AL SINDACO, CONCERNENTE LA REVOCA IN AUTOTUTELA, DA PARTE DELLA SOCIETA' ENNAEUNO, DELLE BOLLETTE INERENTE IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2006". RINVIO.-

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro, del mese di gennaio, alle ore 17,07 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 LO PRESTI ANTONINO	SI	SI	
2 GRECO FILIPPA	SI	—	
3 OLIVERI PIERFRANCESCO	SI	—	
4 ARCURIA GIUSEPPE	SI	—	
5 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
6 TROVATO ALFONSO	SI	—	
7 BRUNO MARIO	SI	—	
8 DI BLASI SIRIO	SI	—	
9 PELLIGRA GIULIANA	—	SI	
10 INTERLICCHIA GIUSEPPE	—	SI	
11 SCARPACI MARCO	SI	—	
12 GALLINA VINCENZA	—	SI	
13 SPERANZA GIUSEPPE	—	SI	
14 GANGEMI SALVATORE	—	SI	
15 CUTRONA CARMELINA	SI	—	
	PRESENTI N° 10	ASSENTI N° 05	

Presiede la seduta il Presidente Arcuria Giuseppe.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso. Per l'Amministrazione è presente il Sindaco.-

OGGETTO OGGETTO: "MOZIONE PROT. N° 742 DEL 14.01.2013, A FIRMA DEL CONSIGLIERE SCOZZARELLA, -ATTO DI INDIRIZZO AL SINDACO, CONCERNENTE LA REVOCA IN AUTOTUTELA, DA PARTE DELLA SOCIETA' ENNAEUNO, DELLE BOLLETTE INERENTE IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2006". RINVIO.-

-**Il Consigliere Di Blasi** chiede al Presidente il prelievo del punto 8), poiché il punto 7) per ora non può essere trattato per l'assenza del Consigliere Interlicchia.-

-**Il Presidente Arcuria** mette ai voti il richiesto prelievo, col seguente esito: -Presenti: 10; -Votanti: 10; Astenuti 0; Favorevoli: 10; -Contrari: 0. Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

-**Il Consigliere Scozzarella** legge ed illustra il contenuto della sua mozione.-

-**Entra il Consigliere Interlicchia (presenti 11).**-

-**Esce il Consigliere Oliveri (presenti 10).**-

-**Entra il Consigliere Speranza (presenti 11).**-

-**Esce il Consigliere Interlicchia (presenti 10).**-

-Evidenzia che l'ATO era un carrozzone politico da chiudere subito. Chiede al Sindaco di pretendere dall'ATO la revoca in autotutela delle bollette TIA 2006.-

-**Il Sindaco Leanza** evidenzia che il Ns. Ente ha fatto in merito gli stessi atti che hanno fatto anche gli altri Sindaci. Rileva, poi, che, nel 2006, il Consiglio Comunale ha votato una delibera, anche se, poi, è stata riconosciuta come illegittima. Fa presente, altresì, che, quando i Sindaci saranno convocati, sarà discussa la questione della TIA 2006 col Collegio di liquidazione dell'ATO. Riferisce, infine, che i Sindaci hanno nominato una Commissione di tecnici, a costo zero, per esaminare la materia.-

-**Il Consigliere Trovato** prende atto delle parole del Sindaco e invita il Consigliere Scozzarella a ritirare la mozione e a ridiscutere successivamente della stessa problematica.-

-**Il Consigliere Scozzarella** evidenzia che dietro il Cimitero Comunale c'è una discarica abusiva. Auspica, poi, che il Governo Crocetta faccia ritornare il servizio della nettezza urbana ai Comuni. Nelle more che ciò avvenga, chiede che il Sindaco diffidi l'ATO a fare un servizio come si deve, perché i cittadini pagano bollette salate, senza che si abbiano i risultati sperati.-

-**Entra l'Assessore Draia.**-

-**Il Consigliere Bruno** chiede delucidazioni in merito al Sindaco sulla legittimità di tale bollettazione da parte dell'ATO, con l'intestazione dei vari Comuni, anziché da parte dell'ATO stessa.-

-**Il Sindaco Leanza** evidenzia che tale modalità non è corretta.-

-**Il Consigliere Di Blasi** invita i Consiglieri a trovare una soluzione alla problematica e poi di rivedere l'esame della questione successivamente.-

-Il Consigliere Scozzarella invita il Presidente del Consiglio Comunale ad inserire tale problematica nel prossimo Consiglio Comunale, nella speranza che il problema, nel frattempo, possa essere chiarito. Chiede, per questo, il rinvio di questo punto.-

-Il Presidente Arcuria invita i Consiglieri Comunali a votare il rinvio del punto, col seguente esito: -Presenti: 10; -Votanti: 10; Astenuti 0 ; Favorevoli: 10; -Contrari: 0. Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

-Entra il Consigliere Interlicchia (presenti 11).-

IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTO l'argomento posto al punto 8) dell'O.D.G. prot. n. 956 del 18/01/2013, ad oggetto: "Mozione prot. n° 742 del 14.01.2013, a firma del Consigliere Scozzarella, –Atto di indirizzo al Sindaco, concernente la revoca in autotutela, da parte della Società EnnaEuno, delle bollette inerenti il servizio di Igiene Ambientale anno 2006;

-UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti, sopra riportati;

-UDITA la proposta di rinvio dell'argomento da parte del Consigliere Scozzarella;

-VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

-VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

-VISTO l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

-VISTO il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

Rinviare il punto 8) dell'O.D.G. prot. n. 956 del 18/01/2013, ad oggetto: "Mozione prot. n° 742 del 14.01.2013, a firma del Consigliere Scozzarella, –Atto di indirizzo al Sindaco, concernente la revoca in autotutela, da parte della Società EnnaEuno, delle bollette inerenti il servizio di Igiene Ambientale anno 2006".-

COMUNE DI VALGUARNERA
14 GEN 2013
ARRIVO

COMUNE DI VALGUARNERA
14.01.13 000742
CAT.....CL.....FASC.....

Al Presidente del C.C.
Ai capigruppo consiliari
Al Signor Sindaco
All'assessore al Ramo
Al Presidente della Commissione finanza

e, p.c.

Al Segretario Generale
Al Ragioniere Generale
Al Collegio dei Revisori Contabili

Loro sedi

Oggetto: Mozione - Atto di indirizzo al Sindaco Lenza- concernete la revoca in autotutela da parte della Società EnnaEuno S.P.A. delle bollette inerente il servizio di Igiene Ambientale anno 2006.

In riferimento alla procedura indicato in oggetto, viene meno l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 48 del 09/02/2009 da parte della Società EnnaEuno S.P.A. già in liquidazione in merito all'annosa questione degli affidamenti *in house* dei servizi pubblici locali merita di essere commentata. Il caso, arrivato all'attenzione del Giudice Amministrativo siciliano, riguarda l'affidamento diretto operato dalla società d'ambito "EnnaEuno" nei confronti della società per azioni a totale partecipazione pubblica, "SiciliaAmbiente". Il CGA, nell'accogliere le censure sollevata dal ricorrente, si esprime in questi termini: "*È la stessa sentenza gravata a ricordare che i due fondamentali requisiti in proposito elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale - ossia la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società "in house" affidataria; nonché il c.d. "controllo analogo" (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni) che il primo deve avere su quest'ultima - vanno "interpretati restrittivamente e l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intende avvalersene. Orbene, sembra chiaro al Collegio come, nel caso in esame, non ricorra, quantomeno, il primo presupposto (cioè quello della partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale della società che si assume essere "in house"); condizione comunque necessaria, e da sola neppure sufficiente, per la legittimità dell'affidamento diretto. Invero il capitale sociale di Sicilia Ambiente s.p.a. è detenuto per il 51%, dalla stessa Enna Euno s.p.a., ma per la restante frazione è solo in parte di proprietà dei vari enti locali ricompresi nel relativo A.T.O. (anch'essi da considerare legittimamente amministrazioni aggiudicatrici). È pacifico, nell'attuale stato di evoluzione giurisprudenziale, che il requisito della totalità della proprietà pubblica del capitale della società "in house" debba sussistere in termini assoluti. Per escludere radicalmente ogni possibilità di legittimo affidamento "in house" è infatti sufficiente che vi sia, sebbene in minima percentuale, una partecipazione privata al capitale sociale. Nella specie, lo 0,5% del capitale sociale di Sicilia Ambiente è in atto detenuto dall'Unione Regionale delle Province Siciliane".*

Il CGA, quindi, risolve la controversia richiamando i principi, già affermati in giurisprudenza, della necessaria partecipazione totalitaria del capitale pubblico per giustificare l'affidamento *in house* del servizio. Ma, a questo punto sorge spontanea una domanda: nel caso in cui la società concessionaria del servizio eliminasse il difetto riscontrato, tra l'altro irrisorio, determinando il 100% della partecipazione pubblica, la società d'ambito potrebbe, *ratione temporis*, procedere a riaffidare il servizio senza incorrere in altri ostacoli di legittimità?

La risposta, secondo la regola pacifica in giurisprudenza del rapporto necessario tra dedotto e giudicato, poteva essere data dallo stesso Consiglio di Giustizia, ma poiché non sono a noi noti tutti i motivi di censura sollevati dall'appellante, dobbiamo, per esclusione, affermare che al cospetto del Giudice d'appello è stato prospettato il solo vizio di legittimità oggetto del giudicato e non anche, ad

esempio, la violazione dell'art. 202 del D.Lgs n. 152/2006. Rimane infatti il dubbio, non riscontrandosi precedenti in giurisprudenza, sulla possibilità che le Amministrazioni hanno di utilizzare lo strumento dell'*in house* anche per i servizi pubblici connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trattamento ecc...).

Se è vero che *"Nella prospettiva europea, la pubblica amministrazione può decidere di erogare direttamente prestazioni di servizi a favore degli utenti mediante proprie strutture organizzative senza dovere ricorrere, per lo svolgimento di tali prestazioni, ad operatori economici attraverso il mercato"* è anche vero che il sistema dell'affidamento *in house* costituisce un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario. Un sistema derogatorio siffatto giustifica la fissazione di confini entro i quali devono muoversi gli enti affidanti, al fine di evitare che l'istituto venga utilizzato al solo fine di aggirare le regole sulla concorrenza.

Le novità introdotte dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 2009, aggiungono altri vincoli rispetto a quelli derivanti dall'ordinamento comunitario: è necessario che sussistano particolari condizioni "economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche" che rendono impercorribile l'affidamento ordinario con procedura ad evidenza pubblica. Il comma 4, dello stesso articolo, dispone altresì che l'ente territoriale intenzionato ad affidare in deroga debba dare adeguata pubblicità alla propria intenzione e che tale scelta sia supportata da un'analisi di mercato da trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che renderà un parere obbligatorio ma non vincolante.

Tuttavia tale ragionamento, ritornando, anche se di striscio, alla decisione del CGA, rischia di essere inconferente per il semplice motivo che, in presenza di una materia disciplinata da norme speciali e di settore, è da escludere l'applicazione di norme a carattere generale. Orbene, nel caso dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, non può farsi riferimento alle norme generali sulla gestione dei servizi pubblici locali, da ultimo disciplinata dal citato art. 23-bis, ma alla disciplina di settore prevista dall'art. 202, comma 1 del D.lgs n. 152/2006 che così recita: *"L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti"*.

In pratica, la normativa di settore sembra escludere l'ipotesi, ancora oggi consentita, dell'*in house*. Appare utile in questa sede ricordare che il Decreto Ministeriale 2 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 108 dell'11 maggio 2006, anche se non produttivo di effetti giuridici in forza della nota dello stesso Ministero del 26/06/2006 pubblicata nella G.U. n. 146 del 26/06/2006, all'art. 2, comma 2°, così recitava: *"La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO"*. Il successivo art. 2, comma 1°, così recita: *"Le AATO sono soggetti aggiudicatari e procedono all'affidamento della gestione del servizio mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo le modalità di cui al presente decreto"*. Quindi, *"E' emersa fin da subito la scomparsa della possibilità di scelta tra diversi modelli di gestione come consentito dal comma 5 dell'art. 113 del TUEL sostituita dalla previsione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del gestore. Il Codice, dunque, ammette una sola modalità di affidamento del servizio, ritenendo che in questo settore esista un mercato dove operano soggetti economici ed è quindi intervenuto a tutela di quel mercato, e, in definitiva della concorrenza, creando per i rifiuti una disciplina di settore diversa rispetto a quella ordinaria. Lo stesso comma 1*

dell'art. 202 contiene dei criteri di selezione del gestore (l'ammontare del corrispettivo offerto) che non sono pertinenti ad un rapporto in house, ma lo sono se si tratta di selezionare un soggetto terzo, pubblico o privato.

Illuminante appare altresì il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3838 del 5/11/2007 sullo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che al punto 29 così recita: "La modifica, mediante rinvio generalizzato all'art. 113, consente anche, in luogo della gara, l'utilizzo del sistema in house che invece il decreto legislativo aveva inteso, in questo settore, eliminare. Essa, pertanto, è di carattere sostanziale ed esula, come tale, dai limiti del potere correttivo. Va aggiunto che il ripristino del sistema in house non è in linea con il diritto comunitario, secondo cui laddove vi è un mercato contendibile in cui gli operatori privati sono in grado di assicurare il servizio pubblico, la riserva del servizio pubblico all'amministrazione (mediante gestione diretta, o società in house) non è giustificabile. Il sistema in house deve essere pertanto considerato eccezionale, consentito laddove vi sono oggettive esigenze di svolgimento di un servizio pubblico in regime di privatizzazione..... Non sono ammissibili deroghe alla concorrenza che non siano necessarie al perseguimento della missione di carattere generale affidata al gestore del servizio. La relazione, invece, nulla dice sulle ragioni oggettive ed eccezionali che rendono ancora attuale l'in house". Il fatto che nelle citate "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", veicolate attraverso il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284, sia scomparsa la citata proposta di reintrodurre l'ipotesi dell'in house, conferma la fondatezza del ragionamento fin qui illustrato. Lo stesso Consiglio di Stato recentemente, questa volta in sede giurisdizionale, ha stabilito che "...a mente del combinato disposto degli artt. 199, 200 e 201, D.lgs. n. 152 del 2006 l'organizzazione territoriale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti è affidata agli enti gestori degli ambiti territoriali ottimali; questi ultimi, giusta il puntuale disposto dell'art. 202, D.lgs. n. 152 cit., sono obbligati ad esternalizzare il servizio mediante gara nel rispetto dei principi comunitari e nazionali; non è prevista la formula organizzativa della società pubblica".

Tanto premesso;

Con la presente, si impegna il Sindaco Sebastiano Leanza, ai sensi dell'art. 50 c. 2 del TUEL con la quale demanda solo i Sindaci il potere di rappresentanza per conto del nostro Ente locale, di attivarsi a sostegno dei cittadini valguarneresi di intimare la Società EnnaEuno S.P.A per attuare la revoca in autotutela da parte della Società EnnaEuno S.P.A. delle bollette inerente il servizio di Igiene Ambientale anno 2006; copia di tutti gli atti amministrativi ove si evince dettagliatamente il costo del personale dirigente amministrativo oltre a quelli che operano nel nostro territorio, poiché tale costo incide nel bilancio dell'Ente Comune. Inoltre, la Società EnnaEuno S.P.A. negli avvisi di pagamento della TIA 2006 notificati in questi giorni a tutti gli utenti impropriamente utilizzando nella bolletta dell'intestazione portante il nome del Comune di Valguarnera come ente erogatore, poiché la sottoscrizione degli avvisi è un funzionario dirigente che certamente non appartiene al Comune di Valguarnera.

Agli organi in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, si chiede l'oculatezza nei conteggi ove assistono le voci legate "ATO" per la salvaguardia dell'Ente.

Al Segretario Generale si invita di provvedere, altresì, a notificare, la presente agli Organi in indirizzo, dandone conoscenza allo scrivente.

Si invita il Presidente del C.C., di incardinare la presente mozione al prossimo consiglio utile per la trattazione e la votazione del punto.


Valguarnera Caropepe, lì 14/01/2013

Il Consigliere Comunale

(Enrico Scozzarella)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

A. Lo Presti




IL PRESIDENTE

G. Arcuria



IL SEGRETARIO GENERALE

A. Verso



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 13 MAR 2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera C., _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed e' divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE